

EMERGENZE SANITARIE

La carne in valigia, viaggiare informati



ALFONSO PISCOPO¹, ILARIA DOMENICA PISCOPO²

¹Dirigente Veterinario Asp Agrigento, Medico Veterinario del Servizio Sanitario nazionale

²Studentessa di medicina e chirurgia Università degli studi di Palermo

Il trasporto e la spedizione nell'Unione Europea di prodotti di origine animale con provenienza da Paesi extraeuropei sotto forma di scorte personali, la cui natura cioè non riveste carattere commerciale e quindi non è a scopo di lucro, ed è o parte integrante del bagaglio dei viaggiatori o è parte di piccole spedizioni di esclusivo interesse privato o è ordinato a distanza (ad esempio, per posta, Internet, telefono) ed è fatto recapitare al destinatario-consumatore, è subordinato alla disciplina delle norme contenute nel Regolamento (CE) n. 206/2009 del 5 marzo 2009. Il Regolamento citato

modifica il Regolamento (CE) n. 136/2004 di pari norma; quest'ultimo, all'art. 8, fissava le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) nell'UE, sui prodotti di origine animale importati da Paesi Terzi, stabilendo un limite di peso di 1 kg per l'esenzione dai controlli veterinari sistematici dei prodotti destinati al consumo umano provenienti da Paesi autorizzati o da parti di tali Paesi.

Dal 1° maggio 2009, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, viene abrogato tra l'altro il Regolamento (CE)

n. 745/2004, che contiene le norme relative all'introduzione nell'UE di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero caseari, per l'uso e il consumo nell'interesse esclusivo di soli destinatari-consumatori privati.

Le misure sanitarie presenti nel nuovo Regolamento (CE) n. 206/2009 interferiscono quindi sul Regolamento (CE) n. 136/2004, con la modifica dell'art. 8, e sul Regolamento (CE) n. 745/2004, con la sua abrogazione.

Infine, l'adozione del nuovo Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1729 modifica il regolamento (CE) n. 206/2009 per quanto riguarda le informazioni che devono essere fornite nei manifesti rivolti ai viaggiatori e al pubblico in generale in merito a determinate scorte personali di prodotti di origine animale. L'OIE (Organizzazione mondiale della Sanità animale) consiglia, a chi si mette in viaggio, di dichiarare i prodotti a base di carne di maiale, a seguito del propagarsi della peste suina africana (31 dicembre 2020)¹ (riquadro 1). In linea generale, va ricordato che, per ragioni di salute pubblica e nel rispetto delle norme di igiene e dell'ecosistema di un Paese, la carne e i prodotti derivati è preferibile non trasportarli in volo (in particolare carne, salumi, latticini ecc.), poiché possono fungere da agenti vettori per l'uomo, la fauna e anche l'ambiente. Tuttavia, prima di immettersi in viaggio, è necessario che ogni utente si informi sulle restrizioni doganali del Paese che intende visitare, visionando il sito governativo dello stesso, dichiarando sempre il trasporto di generi alimentari (in particolare carni, salumi e latticini), tanto nel bagaglio a mano quanto nel bagaglio da stiva, per evitare problemi e sanzioni con le autorità di controllo. All'interno dell'UE, durante il viaggio, si possono trasportare prodotti a base di carne o prodotti lattiero-caseari a condizione che siano destinati al consumo personale. Ciò vale anche per le piante o i prodotti vegetali, come i fiori, la frutta o la verdura, purché siano stati coltivati in un Paese dell'UE e siano esenti da parassiti o da malattie. L'UE abbraccia i 27 Paesi che ne fanno parte, Andorra, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, San Marino e la Svizzera. Queste norme si applicano anche quando trasporti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari o prodotti vegetali nel tuo bagaglio o se li ordini online o te li fai spedire per posta. In caso di epizootie o focolai di organismi nocivi per gli animali e le piante, possono essere applicate restrizioni al tipo e alla quantità di prodotti che sei autorizzato a trasportare.

Paesi non coinvolti dalla normativa

Le disposizioni stabiliscono ulteriori misure di controllo per i prodotti di origine animale destinati ai consumatori privati dell'UE e provenienti da trasporti e/o spedizioni da Paesi che non fanno parte dell'UE. Sono esclusi, quindi, e non si appli-

Riquadro 1. **Riferimenti normativi**

- Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione del 5 marzo 2009 relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale.
- Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione del 22 gennaio 2004 che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da Paesi terzi.
- Regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione del 16 aprile 2004 recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale.
- Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali avente per oggetto nuove disposizioni sull'introduzione nell'Unione Europea di scorte personali di prodotti di origine animale – Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione del 5 marzo 2009;
- Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 marzo 2004, recante le misure di salvaguardia nei confronti di prodotti di origine animale importati da Paesi Terzi per il consumo personale.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1729 della commissione del 15 novembre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 206/2009 per quanto riguarda le informazioni che devono essere fornite nei manifesti rivolti ai viaggiatori a al pubblico in generale in merito a determinate scorte personali di prodotti di origine animale.

cano le disposizioni alle spedizioni o al trasporto di prodotti di origine animale di transito tra i 27 Stati membri dell'UE e per i prodotti di origine animale di provenienza da Andorra, Liechtenstein, Norvegia, S. Marino e Svizzera. Per i Paesi terzi, come Croazia, Isole Fær Øer, Groenlandia e Islanda, i prodotti di origine animale possono essere trasportati o spediti, rispettando i limiti di peso specifici fissati dall'UE (i

Tabella 1. Prodotti e quantità trasportabili in provenienza dalle isole Fær Øer e dalla Groenlandia

Prodotto	Quantitativo per persona	Ulteriori restrizioni
Carne o prodotti a base di carne	10 kg	Nessuna
Prodotti lattiero-caseari	10 kg	Nessuna
Miele, uova e prodotti a base di uova	10 kg	Nessuna
Lumache	10 kg	Nessuna
Molluschi bivalvi vivi (ostriche, cozze)	10 kg	Nessuna

¹ OIE: African Swine Fever/ OIE Animal Health (@OIEAnimalHealth) December 31, 2020.

Tabella 2. Prodotti e quantità trasportabili in provenienza da una Paese extraeuropeo

Prodotto	Quantitativo per persona	Ulteriori restrizioni
Prodotti della pesca freschi eviscerati, preparati o trasformati	20 kg o 1 pesce (se quest'ultimo raggiunge il peso massimo)	
Prodotti della pesca provenienti dalle isole Fær Øer o dalla Groenlandia		
Merci diverse dalle piante da impianto e dai prodotti della pesca, provenienti dalle isole Fær Øer o dalla Groenlandia		Il loro quantitativo cumulato non deve superare il limite di 10 kg
Vegetali o prodotti vegetali, compresi i fiori recisi		È richiesto un certificato fitosanitario che attesti che il prodotto è esente da determinati parassiti specifici
Latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici	Non più di 2 kg	• Non devono richiedere di essere refrigerati prima dell'apertura • Devono essere prodotti di marca imballati destinati alla vendita diretta al consumatore finale • La confezione deve essere intatta, salvo in caso di utilizzazione in corso
Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute	Non più di 2 kg	• Devono essere destinati all'animale da compagnia che accompagna il passeggero • Devono essere a lunga conservazione (non richiedono la refrigerazione) • Devono essere prodotti di marca imballati destinati alla vendita diretta al consumatore finale • La confezione deve essere intatta, salvo in caso di utilizzazione in corso
Prodotti diversi da quelli sopra descritti che non contengono carne o latte (ad esempio, miele)	2 kg	Nessuna

prodotti possono circolare all'interno dell'UE, in quanto questi Paesi offrono maggiori garanzie sanitarie, con il vincolo di rispettare i limiti specifici fissati dall'UE). La motivazione di tale decisione è che gli Stati membri dell'UE sono normati da regole comuni sulla circolazione degli alimenti: così è ovvio che la produzione di un prodotto fabbricato in Italia, a determinate condizioni (es. etichettatura, certificazione sanitaria ecc.), circoli liberamente, secondo i criteri che normano la commercializzazione, negli altri Paesi dell'UE e viceversa. I prodotti provenienti da Paesi come Andorra, Liechtenstein, Norvegia, S. Marino e Svizzera possono circolare negli Stati membri dell'UE poiché il pericolo di portare malattie degli animali è poco rilevante.

Norme speciali per le isole Fær Øer e la Groenlandia

Se provieni dalle isole Fær Øer o dalla Groenlandia, puoi portare con te piccole quantità di prodotti a base di carne e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo personale. Non esistono restrizioni quantitative per i pesci o i prodotti ittici (tabella 1).

Eccezioni

Esistono eccezioni riguardanti il latte (in polvere) e gli alimenti per la prima infanzia, gli alimenti necessari per motivi medici e gli alimenti speciali per animali da compagnia.

Puoi portare con te un quantitativo limitato (meno di 10 kg) di tali alimenti, purché:

- i prodotti non debbano essere refrigerati prima del consumo;
- i prodotti siano confezionati in un imballaggio con marchio commerciale;
- la confezione sia intatta, salvo in caso di utilizzazione in corso.

Se arrivi da un Paese extraeuropeo, non sei autorizzato a trasportare prodotti a base di carne o prodotti lattiero-caseari. Puoi tuttavia portare con te un quantitativo limitato di frutta e verdura, uova, prodotti a base di uova e miele. Sono ammessi anche quantitativi limitati di pesce o di prodotti a base di pesce (tabella 2).

Il parere dell'EFSA

Il propagarsi di malattie animali ritenute dannose per la salute dell'uomo e degli animali ha dato luogo a restrizioni sanitarie in seno all'UE. In conseguenza di ciò, allo scopo di evitare una reale minaccia di pericolo o rischio sanitario, dovuto all'immissione, da parte di paesi extracomunitari, di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero-caseari contenenti patogeni responsabili di malattie animali, come

Riquadro 2.

PSA, analisi dei rischi e procedure per l'import/export

La PSA si sta propagando rapidamente in alcuni Paesi emergenti, con problemi per la sicurezza alimentare e per i mezzi di sostentamento di alcune popolazioni più vulnerabili del pianeta. La prevenzione dell'entrata della PSA nei Paesi indenni dipende dalla politica di restrizione per importazione sicura di suini e prodotti a rischio (carni, salumi, seme ecc).

Il Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE offre una guida dettagliata su questo tema. I servizi di regolamentazione e di quarantena devono essere attrezzati per identificare in modo efficace alimenti e altri prodotti a rischio negli aeroporti internazionali, porti e confini. I materiali di rischio confiscati devono essere distrutti e non devono essere smaltiti in locali dove possa essere possibile l'accesso a persone o animali in cerca di rifiuti. L'esperienza insegna che si deve prestare particolare attenzione ai resti di alimenti degli aerei, barche e veicoli provenienti da Paesi infetti.

L'OIE non nasconde le preoccupazioni sul rischio di diffusione della malattia che colpisce suini e cinghiali e che aumenta a causa dei trasferimenti di massa. Pertanto, è impegnata in campagne di sensibilizzazione incentrate sul ruolo dei viaggiatori come portatori di PSA e di adozione delle misure precauzionali necessarie per prevenirne la diffusione.

Nell'ambito della campagna di sensibilizzazione, fa appello a nuovi strumenti di comunicazione per sensibilizzare i viaggiatori e rafforzare i messaggi diffusi: video per viaggiatori, annunci e messaggi chiave specifici. Sono disponibili anche strumenti di comunicazione per i viaggiatori per quanto riguarda il rischio di diffusione della PSA e tutto ciò che può essere fatto per evitarlo. Gli strumenti in piena pandemia hanno riguardato poster, opuscoli informativi, breve animazione e video di informazioni generali. Inoltre, tenendo conto della complessità della malattia e della necessità di una collaborazione transdisciplinare, l'OIE ha collaborato con l'Associazione nazionale dei trasporti aerei (IATA) per comunicare i rischi ai passeggeri. È stata sviluppata una guida alla campagna per aiutare il personale aeroportuale ad attuare la campagna di sensibilizzazione dell'OIE. A fine dicembre 2020, l'OIE lancia un appello: "In mezzo alla pandemia di Covid-19 la PSA continua a diffondersi. È bene rimanere a casa per le vacanze, ma se viaggi, resta vigile! Proteggi i maiali e l'economia globale dalla PSA! Non trasportare prodotti a base di carne di maiale. Se lo fai Dichiarali" (figura 3).

Volare durante la pandemia di Covid-19 è sicuramente diverso rispetto a prima, nuove regole e procedure aeroportuali sono state introdotte, con cambiamenti rilevanti, per rispondere alle esigenze dei trasportatori sia in partenza sia in arrivo, riferite non solo al distanziamento fisico o alle misure di sicurezza e igiene, ma anche a come servire il cibo durante il volo, e di attenersi alle regole per i trasporti intercontinentali via aerea, per mare e nei confini di carne salumi e latticini, soprattutto se in questo periodo di emergenza pandemica vi è una emergenza sanitaria in atto (PSA). Dobbiamo abituarci a questa visione del mondo che cambia velocemente, se vogliamo salvaguardare noi stessi, gli animali, le piante e l'ambiente.

l'afra epizootica, qualora siano trasportati nei bagagli dei viaggiatori o siano spediti su ordinazioni a distanza per posta, Internet, telefono, il legislatore europeo, con il Regolamento (CE) n. 206/2009, stabilisce le regole per la libera circolazione degli alimenti di origine animale di esclusivo interesse personale (scorta alimentare) del viaggiatore, da utilizzare per sé o per altri (souvenir alimentare), che vengono fatti recapitare al destinatario-consumatore. L'immissione di prodotti da un Paese a un altro comporta sempre un possibile pericolo o rischio di introdurre le malattie animali, se il Paese intro-mettente non possiede lo stesso regime sanitario del Paese ricevente (qualifica sanitaria). Le reali cause di rischio per la salute degli animali sono influenzate da fattori diversi:

- la natura del prodotto;
- la specificità specifica del prodotto (natura e metodi di fabbricazione del prodotto);
- la specie animale dalla quale il prodotto è stato fabbricato;
- la possibilità di contaminazione del prodotto;
- la natura dell'agente patogeno che ha contaminato il prodotto;
- le condizioni igienico-sanitarie in cui versa il prodotto al momento della spedizione;
- la manomissione del prodotto;
- l'illegalità del prodotto (di origine clandestina).

Tutti questi fattori influenzano la possibilità di introdurre malattie degli animali. Studi di settore condotti dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) hanno dimostrato che, tra le malattie aerotrasportate negli Stati membri dell'UE (intesa come Paese ricevente), la più frequente è l'afra epizootica. Nel parere realizzato a questo riguardo l'EFSA mette in evidenza la possibilità di veicolare la malattia aftosa, da un Paese intromettente a un Paese ricevente, con l'introduzione di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero caseari. Già da tempo il legislatore europeo ha messo in atto delle norme specifiche sull'importazione degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale ai fini commerciali (per evitare l'introduzione del virus aftoso). Tali norme vanno fatte osservare anche per l'itinerario non commerciale di prodotti di origine animale, relativamente ad alcune categorie di alimenti considerati potenzialmente pericolosi perché portatori di malattie infettive degli animali. L'ultimo campanello d'allarme è il diffondersi della PSA (riquadro 2), e l'OIE sta prestando molta attenzione a questa problematica². Mentre l'EFSA, a settembre 2020, ha dato il via a una campagna informativa e di sensibilizzazione, intitolata Stop alla Peste suina Africana³.

Consigli per i viaggiatori

I viaggiatori abituali e/o occasionali, sono responsabili delle scorte personali di prodotti che si apprestano a introdurre nella Comunità, sia per ragioni di sicurezza alimentare, sia per prevenire le malattie infettive degli animali. I viaggiatori

sono tenuti ad osservare le regole comuni in tutta l'UE; perciò è necessario, prima di mettersi in viaggio da un Paese non europeo (vale per i cittadini europei e non), o prima di spedire da questi Paesi alcuni prodotti, uniformarsi a tali regole. Il Regolamento (CE) n. 206/2009 offre ai viaggiatori informazioni utili circa il trasporto e la spedizione dei prodotti di origine animale ad uso privato e non commerciale; a tal uopo è consultabile un opuscolo informativo. I viaggiatori devono essere informati sui controlli veterinari a cui sono sottoposti e sulle regole per quanto riguarda l'immissione dei prodotti di origine animale dal Paese "intro-mettente" al Paese ricevente. Queste informazioni devono essere messe a disposizione dei viaggiatori e del pubblico in generale. Di conseguenza, i viaggiatori, prima di trasportare con il bagaglio al seguito, o spedire su ordinazioni a distanza, prodotti di origine animale, devono essere messi nella condizione di non rischiare per sé, per la salute pubblica e per quella degli animali e di non mettere in condizione il Paese ricevente di rischiare l'immissione di eventuali malattie aerotrasportate. L'articolo 3 del Regolamento riguarda le informazioni che gli Stati membri devono fornire ai viaggiatori e al pubblico in generale. L'articolo 4 riguarda le informazioni che devono fornire ai clienti gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri (compresi gli operatori portuali ed aeroportuali e le agenzie di viaggi) e i servizi postali. L'articolo 5 riguarda i controlli. Le autorità competenti e quelle che effettuano i controlli ufficiali, in collaborazione con gli operatori portuali ed aeroportuali e con gli operatori responsabili di altri punti di entrata di scorte personali di prodotti di origine animale organizzano controlli efficaci nei punti di entrata nella Comunità. Le categorie di prodotti non conformi alle regole devono essere consegnate al punto di ingresso dell'UE per essere eliminate. Le dichiarazioni mendaci, e/o la mancata dichiarazione dei prodotti da parte dei viaggiatori/detentori/responsabili può portare alla confisca e distruzione del bene perseguito, alla risoluzione con un'ammenda e all'avvio di un procedimento giudiziario.



Figura 1. Manifesto 1 - Informazioni per i viaggiatori riguardanti le scorte personali di prodotti di origine animale.

Controlli ufficiali/uffici veterinari dei PIF o uffici doganali

Il Regolamento (CE) n. 206/2009 fissa le regole di comportamento destinate alle autorità dei vari Paesi comunitari. Considerato che può essere rilevante il pericolo di malattie degli

² Amid the #COVID-19 pandemic, #AfricanSwineFever continues to spread.

Staying home for the holidays is encouraged but if you're travelling, stay vigilant!

Protect pigs & the global economy from #ASF! Do not carry pork products. If you do, declare them.#ASFStoptheSpread pic.twitter.com/2hLnWARuzP

³ # StopASF

N.d.r.: l'Autore ha già affrontato l'argomento in una precedente pubblicazione: Piscopo A. Il sistema salute non ha frontiere, Eurocarni 2010; 5:29.



TENETE LE MALATTIE DEGLI ANIMALI FUORI DALL'UNIONE EUROPEA!

I VIAGGIATORI DEVONO CONSEGNARE QUESTI PRODOTTI CHE SARANNO SOTTOPOSTI A CONTROLLI UFFICIALI *

I prodotti di origine animale possono recare patogeni suscettibili di causare malattie infettive negli animali

L'introduzione di prodotti di origine animale nell'Unione europea è soggetta a procedure rigorose e a controlli veterinari

*Tranne quelli che arrivano in piccole quantità per consumo personale dai seguenti paesi: Andorra, Groenlandia, Islanda, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

Figura 2. Manifesto 2 - Informazioni per i viaggiatori riguardanti le scorte personali di prodotti di origine animale.

animali aerotrasportate da un Paese all'altro, per mezzo del trasporto e/o delle spedizioni ordinate a distanza di alcuni prodotti, ritenuti illegali, la Commissione europea ha stabilito che tali categorie, come la carne e i prodotti a base di carne e il latte e i prodotti a base di latte (si veda l'allegato I, parte 1 e parte 2 del Regolamento), debbano essere controllati al Posto d'Ispezione Frontaliera di arrivo, per verificarne la conformità in base alla normativa vigente. La legislazione prevede che per l'immissione di tali categorie di prodotti nell'UE siano osservate le regole per le importazioni di natura commerciale e che il Paese intromettente

sia un Paese terzo o parte di esso, che risulta negli elenchi comunitari.

In linea generale, la legislazione prevede che alcune categorie di prodotti considerati particolari, come il latte in polvere per i lattanti, le preparazioni alimentari per bambini, gli alimenti speciali necessari per motivi medici, gli alimenti per animali da compagnia necessari per motivi medici, nonché altri prodotti di origine animale come, ad esempio, i prodotti della pesca, il miele ecc., possano essere immessi nell'UE senza essere sottoposti ai controlli veterinari al PIF, se non superano il limite quantitativo stabilito per legge dipendente dal Paese terzo di origine (vedi allegati III e IV del Regolamento). Per questi alimenti di origine animale, definiti "cibi speciali", e per altri alimenti ancora vedremo più avanti in dettaglio i limiti quantitativi ammessi e i loro divieti, previsti dal regolamento. Le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali ispezionano le scorte personali di alimenti non regolamentari e sequestrano e distruggono tali scorte. Le spese sono a carico del viaggiatore, del detentore o del responsabile (art. 1, comma 5 del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 Marzo 2004, recante misure di salvaguardia nei confronti dei prodotti di origine animale importate dai Paesi terzi per il consumo personale).

Cibi sì e cibi no

La carne e i prodotti a base di carne (carne fresca, carne essiccata, insaccati, paté, prosciutto, salse contenenti carne, pasta ripiena di carne ecc.), il latte e i prodotti a base di latte (formaggi, burro, panna ecc.) non sono autorizzati al trasporto e/o spedizione su ordinazione a distanza dai Paesi extraeuropei. Fanno eccezione a tale regola i Paesi terzi come Croazia, Isole Fær Øer, Groenlandia e Islanda. Per questi Paesi è possibile trasportare i prodotti di origine animale anche in forma promiscua (carne e formaggi) per un quantitativo massimo trasportabile di 10 kg a viaggiatore. Il pesce per il consumo personale, in modiche quantità (pesce fresco, salato, essiccato, affumicato, compresi alcuni crostacei e molluschi come i gamberi, astici, scampi, cozze, e ostriche non vive), può essere autorizzato al viaggiatore con trasporto e/o spedizione fino a 20 kg o un pesce intero qualunque sia il peso, a condizione che il pesce fresco sia eviscerato. Sono esentati e quindi non si applicano le sovraesperte misure ai viaggiatori provenienti dalle Isole Fær Øer e dall'Islanda.

Possono esservi restrizioni aggiuntive per alcune specie protette. Ad esempio, per il caviale delle specie di storione, il limite



Figura 3. Appello lanciato dall'OIE a dicembre 2020 per sensibilizzare i viaggiatori sul rischio di diffusione della PSA.

di peso è di 125 grammi a persona. Altri prodotti di origine animale (ad esempio, miele, uova, ostriche vive, molluschi vivi, lumache) possono essere trasportati e/o spediti a condizione che la loro quantità non superi i 2 kg di peso, mentre se provengono da Croazia, Isole Fær Øer, Groenlandia e Islanda è ammesso un quantitativo massimo trasportabile di 10 kg a viaggiatore (tabelle 1 e 2).

Cibi speciali e introduzione di prodotti di origine animale oltre i limiti consentiti

Alcune categorie di prodotti considerati speciali, come il latte in polvere per i lattanti, le preparazioni alimentari per bambini, gli alimenti necessari per motivi medici, anche per gli animali da compagnia, possono essere introdotti, trasportati e/o spediti nella quantità non superiore ai 2 kg di peso, a condizione che non richiedano di essere refrigerati prima di essere consumati, siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta del consumatore finale e la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso. Se queste categorie di alimenti provengono

da Croazia, Isole Fær Øer, Groenlandia e Islanda, è ammesso un quantitativo massimo trasportabile di 10 kg a viaggiatore (tabelle 1 e 2). Qualora i viaggiatori di provenienza extraeuropea desiderino introdurre nell'UE prodotti di origine animale, trasportati e/o spediti, come scorte alimentari, la cui natura non è finalizzata a scopo di lucro e non riveste carattere commerciale, ed è parte integrante del bagaglio dei viaggiatori, o è parte di piccole spedizioni di esclusivo interesse di privati, in quantitativi anche superiori ai limiti consentiti, o desiderano introdurre quantitativi di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero caseari, essi debbono attivarsi seguendo la procedura che viene utilizzata per le importazioni a scopo commerciale. Essi debbono quindi:

- ottenere un certificato sanitario rilasciato dalle Autorità veterinarie del Paese di origine che attesti che i prodotti siano conformi ai requisiti richiesti per accedere nell'UE;
- entrare nell'UE attraverso un posto di ispezione frontaliere autorizzato che si trova negli aeroporti, nei porti, ai confini stradali e ferroviari e presentare i prodotti e la documentazione sanitaria per i controlli veterinari ufficiali;

- per le scorte personali di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti derivati, come pure altri prodotti di origine animale, questi devono essere dichiarati alla frontiera e rispettare le prescrizioni regolamentari.

Prodotti di origine animale esentati dalla normativa

Sono esentati i seguenti prodotti:

- pane, dolci, biscotti, cioccolato e prodotti della confetteria (comprese le caramelle) “non uniti a” né “farciti con” prodotti a base di carne;
- integratori alimentari confezionati per il consumo finale;
- estratti e concentrati di carne;
- olive ripiene di pesce;
- paste alimentari e tagliatelle “non unite a” né “farcite con” prodotti a base di carne;
- brodi per minestre e aromi confezionati per il consumo finale;
- qualunque altro prodotto alimentare non contenente carni fresche o trasformate o prodotti lattiero caseari e contenente meno del 50% di prodotti trasformati a base di uova o di prodotti della pesca.

Conclusioni

Il Regolamento (CE) n. 206/2009, entrato in vigore dal 1° maggio 2009, fissa le nuove regole per l'introduzione nell'UE di scorte personali contenenti prodotti di origine animale. Per maggiore chiarezza: ogni viaggiatore che si appresta a uscire dalla Comunità verso un Paese terzo deve osservare i requisiti minimi per l'esportazione degli alimenti di origine animale, allo stesso modo, ogni viaggiatore di ritorno da un Paese terzo deve osservare i requisiti minimi per l'importazione di prodotti di origine animale, anche e se, nel caso specifico, la regolamentazione della materia, tratta di piccoli quantitativi di prodotto ad uso personale e il cui scopo non è quello commerciale.

Il viaggiatore, quindi, riveste un ruolo fondamentale ai fini della salvaguardia delle malattie degli animali, che in via accidentale sono aerotrasportate dal Paese intromettente per mezzo dei prodotti di origine animale, i quali fungono da veicoli di agenti patogeni, soprattutto quando l'origine dei prodotti è ignota (illegale, clandestina o artigianale, non soggetta a controlli veterinari ecc.), ma anche in relazione al fatto che in situazioni particolari di emergenza, come la pandemia in atto, alcune malattie possono diffondersi con maggiore facilità (come ad esempio la PSA).

A tal uopo bisogna anche dire che molta incertezza persiste nei viaggiatori, allorché arriva il momento della partenza, portando nel bagaglio a seguito o spedendo qualsiasi prodotto come ricordo della permanenza in quel dato Paese (prodotti di nicchia, tipici di un determinato territorio, souvenir gastronomici, ghiottonerie culinarie ecc.), noncuranti del fatto che vanno

presi alcuni accorgimenti di natura precauzionale allo scopo di evitare che quel prodotto sia veicolo diffusore di malattie infettive. Di conseguenza, lo spirito interpretativo del legislatore, a suo tempo, è stato improntato sulla totale responsabilità del viaggiatore, che prima di fare ritorno da un Paese che non fa parte dell'UE è tenuto a verificare presso le autorità competenti (uffici veterinari dei PIF o uffici doganali) la normativa specifica e le condizioni per l'importazione di prodotti di origine animale, di scorte ad uso personale, o prima di un'eventuale spedizione a privati. Questi prodotti non possono essere ordinati a distanza (per telefono, Internet o per posta) e spediti in pacchetti a privati cittadini (tranne limitate eccezioni). Il viaggiatore deve tenersi aggiornato ogni qualvolta ritorna da un viaggio, poiché alcune disposizioni sono soggette a improvvisi cambiamenti, connessi alla qualifica sanitaria di un determinato Paese, che può migliorare o peggiorare a seconda dello stato sanitario in cui si trova in quel preciso periodo di transito del viaggiatore stesso. A rafforzare le misure sanitarie, l'adozione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1729, che modifica il regolamento (CE) n. 206/2009 per quanto riguarda le informazioni che devono essere fornite nei cartelloni (manifesti) (figure 1 e 2) rivolti ai viaggiatori e al pubblico in generale in merito a determinate scorte personali di prodotti di origine animale. In particolare, il Regolamento di nuova emanazione modifica l'allegato III del Regolamento (CE) n. 206/2009. Quest'ultimo, come più volte ribadito, stabilisce le norme relative all'introduzione nell'Unione Europea di scorte personali di prodotti di origine animale a carattere non commerciale che formano parte del bagaglio dei viaggiatori, o costituiscono l'oggetto di piccole spedizioni a privati o sono ordinate a distanza e consegnate al consumatore. L'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 206/2009 stabilisce che gli stati membri sono tenuti a garantire che in tutti i punti di entrata nell'Unione si richiami l'attenzione dei viaggiatori provenienti da Paesi terzi sulle condizioni veterinarie applicabili alle scorte personali introdotte nell'Unione.

Le informazioni da fornire ai viaggiatori devono comprendere almeno le informazioni contenute in uno dei manifesti di cui all'allegato III di tale regolamento. I manifesti devono avere un aspetto affinché le informazioni contenute siano maggiormente visibili per i viaggiatori e il pubblico in generale. Le misure previste dal Regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le Piante, gli Animali, gli Alimenti e i Mangimi. Pertanto, l'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1729 recita che i manifesti contenuti nell'allegato vengano aggiunti all'allegato III del Regolamento (CE) n. 206/2009.

Concludendo, va ancora ribadito che per ragioni di salute pubblica e nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e dell'ecosistema di un Paese, i cibi di origine animale, come la carne i salumi e i latticini, possono facilmente essere vettori di agenti patogeni per l'uomo, la fauna e l'ambiente e comunque, prima di partire, è sempre opportuno documentarsi e controllare le restrizioni doganali del Paese ospitante e, soprattutto, dichiarare sempre il trasporto dei generi alimentari che si intendono trasportare.